

Il Giudice Delegato

rilevato che parte ricorrente affermava:

1. che Veronamercato spa era stata costituita per la diretta realizzazione di interessi pubblici ed era partecipata dal Comune di Verona che, pertanto, attraverso di lei (e, in specie, attraverso la di lei proprietà sul mercato ortofrutticolo comunale), perseguiva il soddisfacimento di un interesse pubblico;
2. che Veronamercato spa era proprietaria del mercato comunale che è un bene demaniale o patrimoniale indisponibile, con la conseguente necessità di una concessione per poter conferire il godimento d'una sua parte a terzi;
3. che si doveva pertanto qualificare come concessione l'atto con cui, in data 10.3.2003, Veronamercato spa affidava in gestione all'odierna resistente il servizio di bar interno al mercato comunale;

rilevato che, quanto alla prima affermazione, la stessa parte ricorrente, a pag. 7 della memoria depositata il 6.7.2012, affermava come Veronamercato spa non fosse organismo di diritto pubblico, in quanto svolgeva attività commerciale (la medesima però poi affermava comunque la qualità di ente pubblico in capo a Veronamercato spa, poichè il bene in oggetto avrebbe comunque fatto parte del patrimonio indisponibile degli enti locali consorziati in

IL CASO.it 

Veronamercato spa: ma ciò non è condivisibile, posto che proprio quest'ultima e non altri è proprietaria esclusiva del mercato comunale);

rilevato che, ferma restando l'impossibilità di configurare il bene in questione come demaniale perché come sopra non posseduto da ente pubblico (v. art. 824 CC), parte ricorrente, a sostegno della seconda affermazione, invocava i condivisibili principi dettati dalla S.C nella sentenza n. 11608 del 22 giugno 2004, secondo cui "affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili perché *destinati ad un pubblico servizio* ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c. deve sussistere un doppio requisito: la manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico e perciò un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio e l'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio. Pertanto non osta all'inquadramento nel patrimonio indisponibile l'appartenenza del bene a un ente pubblico economico, poiché sull'elemento soggettivo prevale quello oggettivo della destinazione concreta del bene al pubblico servizio";

rilevato che, però, nel caso di specie, Veronamercato spa, come s'è visto, non è un ente pubblico economico, così non potendosi ad esso applicare i principi di cui sopra e non potendosi quindi ritenere il bene in questione, ad essa società appartenente in via esclusiva, come bene rientrante nel patrimonio indisponibile;

IL CASO.it 

rilevato che “la disponibilità dei beni demaniali (e similmente quella dei beni patrimoniali indisponibili) dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, attesa la loro destinazione alla diretta realizzazione di interessi pubblici, può essere legittimamente attribuita ad un soggetto diverso dall'ente titolare del bene - entro certi limiti e per alcune utilità - solo mediante concessione amministrativa (che usualmente assume la concreta configurazione di concessione-contratto) ...” (v. Cassazione civile, sez. un., 12/02/1999, n. 50, nonché la già citata Cass. 11608/2004), con ciò escludendosi la necessità di concessione per i beni non facenti parte – come quello in esame – del demanio o del patrimonio indisponibile;

rilevato che quanto sopra consente di ritenere applicabile al caso di specie le disposizioni della legge n. 397/1978, sulla cui immediata applicabilità non c'è contrasto tra le parti;

ritenuto che, pertanto, viene meno il principale presupposto argomentativo delle parti ricorrenti, non potendosi considerare il rapporto in essere come concessorio e, quindi, scaduto al 28.4.2010; rilevato che le spese del procedimento vanno compensate per la peculiarità delle questioni in diritto;

P.Q.M.

respinge le richieste formulate dalle parti ricorrenti ex artt. 670 e 700 CPC;

compensa le spese del procedimento.

Verona, 11 luglio 2012.

Il Giudice Delegato
IL GIUDICE ISTRUTTORE
Dott. Ernesto D'AMICO

Depositato in cancelleria

Oggi

13 LUG. 2012

Il Cancelliere C1

